

PROT. n. 860  
DEL 15/1/2020

COMUNE DI DIANO MARINA  
Provincia di Imperia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 01/2020 Del 14/01/2020	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione ad oggetto "Riaccertamento parziale dei residui - Principio contabile applicato della contabilità finanziaria - punto 9.1 allegato 4/2 D.Lgs 118/2011".
--------------------------------------	---

**-ESAMINATA** la proposta di deliberazione del Responsabile del servizio avente ad oggetto "Riaccertamento parziale dei residui - Principio contabile applicato della contabilità finanziaria - punto 9.1 allegato 4/2 D.Lgs 118/2011" ;

**RICHIAMATO** l'articolo 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, per il quale:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

**PRESO ATTO** che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 prevede: "Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. Al solo fine di consentire una corretta re-imputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali";

**VISTO** il principio contabile 8, che in merito dispone: "il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. La variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato".

**VISTO** il prospetto predisposto dall'Ufficio Ragioneria del Comune, allegato A), che illustra le reimpuntazioni proposte all'esercizio in corso di obbligazioni riguardanti il trattamento accessorio e premiante del personale dipendente da pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario complessivo;

**CONSIDERATO** che le re-imputazioni di cui sopra comportano la costituzione nell'Esercizio provvisorio 2020 di un Fondo pluriennale vincolato (FPV) di Entrata pari a Euro 185.223,67;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione;

**TUTTO** ciò premesso e considerato

**VISTA** la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### **ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione inerente il riaccertamento parziale dei Residui.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria  
Dr. Luca Mazari



*Luca Mazari*